SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Venerdì, 14 febbraio 2020   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2020, n. **5**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 2019, N. 142

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «delle imprese» sono inserite le seguenti: «e dell'occupazione»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti»;

al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2302):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell'economia e finanze Roberto Gualtieri (Governo Conte-II) il16 dicembre 2019.

Assegnato alla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 17 dicembre 2019, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla VI commissione (Finanze) in sede referente, il 19 dicembre 2019; il 14, 15 e 16 gennaio 2020.

Esaminato in Aula il 20 gennaio 2020 ed approvato il 21 gennaio 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1672):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro) in sede referente, il 23 gennaio 2020, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente il 28 e 29 gennaio 2020; il 5 febbraio 2020;

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 6 febbraio 2020.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2019.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 21.

20G00015
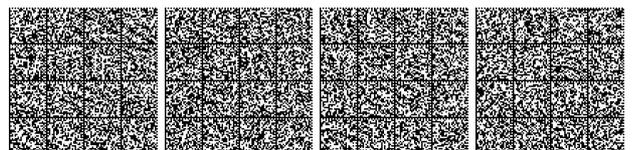
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2019.

Rimodulazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020. (Decreto n. 42/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;

Visti i commi 240, 241, 242, 243 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali nel medesimo periodo;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il punto 2 della medesima delibera in base al quale appositi programmi di azione e coesione a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2014/2020 nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della *governance* di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, finanziati con le disponibilità del citato Fondo di rotazione;

Visto il conseguente proprio decreto n. 1/2015, concernente «Azioni di supporto specialistico finalizzato all'efficiente funzionamento dei sistemi di gestione e controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di programmazione 2014/2020»;

Considerato che il punto 6 del medesimo decreto prevede che con decreto direttoriale IGRUE, successivamente all'adozione da parte del CIPE del programma complementare di assistenza tecnica a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, saranno apportati gli eventuali adeguamenti al decreto stesso;

Considerato che il CIPE con delibera n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, ha approvato il «Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020» ed ha assegnato al programma stesso un importo complessivo di 142.227.944,00 euro a carico del predetto Fondo di rotazione, individuando altresì interventi ed amministrazioni beneficiarie;

Considerato che con proprio decreto n. 25/2016, concernente «Assegnazione di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020» sono stati effettuati i necessari adeguamenti del suddetto decreto n. 1/2015 relativamente alle amministrazioni beneficiarie ed agli interventi finanziati;

Viste le note MEF - RGS n. 17747 del 2 febbraio 2018, n. 109240 del 23 maggio 2018, n. 234161 del 25 ottobre 2019, concernenti le proposte di modifica del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020, *ex* delibera CIPE n. 10/2015, cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito positivo riscontro con note n. 895 dell'8 marzo 2018, n. 2310 del 28 giugno 2018 e n. 4975 del 14 novembre 2019;

Vista la nota n. 85221 del 3 dicembre 2019 dell'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica - ufficio III, con la quale è stata trasmessa la nuova versione del Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/20200, ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere ai necessari adeguamenti del suddetto decreto n. 25/2016, relativamente alle amministrazioni beneficiarie ed agli interventi finanziati;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 dicembre 2019;

Decreta:

1. Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, in favore del «Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo del periodo di programmazione 2014/2020» ammontanti complessivamente a 142.227.944,00 euro sono rimodulate così come specificato, relativamente alle amministrazioni beneficiarie ed agli interventi finanziati, nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'attuazione del programma provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità previste dal programma stesso.

3. La messa a disposizione delle risorse a carico del Fondo di rotazione in favore delle amministrazioni beneficiarie viene effettuata dall'IGRUE sulla base delle procedure previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alle verifiche di competenza sulle spese sostenute dalle amministrazioni beneficiarie in attuazione degli interventi finanziati dal programma, sulla base del sistema di controllo ivi previsto.

5. Le amministrazioni beneficiarie sono responsabili della realizzazione degli interventi a loro titolarità, secondo le norme vigenti per i rispettivi ordinamenti, tenuto conto delle procedure di attuazione stabilite nel programma e delle ulteriori istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in qualità di amministrazione titolare del programma.

6. Le amministrazioni beneficiarie assicurano che le spese sostenute per la realizzazione degli interventi siano conformi alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi del programma.

7. Sulle stesse amministrazioni gravano i controlli previsti dalla normativa vigente, secondo il rispettivo ordinamento, ivi compresi i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile. La documentazione relativa all'attuazione degli interventi ed ai controlli svolti è custodita dalle stesse e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

8. Le amministrazioni beneficiarie assicurano la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi ed irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

9. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso nell'ambito del programma, le amministrazioni beneficiarie sono responsabili del recupero e della restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle corrispondenti somme già erogate.

10. Le amministrazioni beneficiarie inviano al sistema unitario di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, i dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi agli interventi di rispettiva competenza, utilizzando le funzionalità del sistema di monitoraggio dei Fondi SIE 2014/2020.

11. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 25/2016 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1632

ALLEGATO

Programma complementare di azione e coesione per la *governance* dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020
Elenco degli interventi finanziati

Amministrazione beneficiaria	Importo (in euro)
Regione Abruzzo	2.808.576,00
Regione Basilicata	2.600.000,00
Regione Calabria	4.970.810,00
Regione Campania	9.909.110,00
Regione Emilia-Romagna	3.171.800,00
Regione Friuli-Venezia Giulia	2.950.360,00
Regione Lazio	5.132.240,00
Regione Liguria	1.457.605,00
Regione Lombardia	1.847.791,00
Regione Marche	1.020.975,00
Regione Molise	1.831.360,00
PA Bolzano	1.663.115,00
PA Trento	1.000.000,00
Regione Piemonte	3.100.000,00
Regione Puglia	6.000.000,00
Regione Sardegna	4.548.180,00
Regione Sicilia	7.940.630,00
Regione Toscana	3.518.195,00
Regione Umbria	1.223.837,96
Valle d'Aosta	1.000.000,00
Veneto	2.371.490,00
Agenzia per la coesione territoriale	9.174.990,00
Ministero del lavoro	8.900.000,00
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	1.000.000,00
MEF-RGS	53.086.879,04
Totale	**142.227.944,00**

20A00892

DECRETO 19 dicembre 2019.

Cofinanziamento nazionale di misure eccezionali di sostegno del mercato italiano nei settori delle uova e delle carni di pollame, di cui al regolamento UE n. 2019/1323, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 43/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia;

Considerato che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 si è rilevata in Italia la presenza di quarantacinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, a seguito della quale si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia;

Considerato che, a seguito della predetta epidemia, il Governo italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, così come previsto dalla specifica normativa comunitaria;

Considerato che in attuazione del citato regolamento (UE) n. 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni per effetto delle restrizioni sanitarie varate nel periodo di riferimento indicato;

Considerato che il menzionato regolamento (UE) n. 1308/2013, all'art. 220 dispone il cofinanziamento al 50 per cento tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 5917 dell'8 novembre 2019, nella quale viene quantificato in 64.294.996,00 euro l'ammontare complessivo che l'Italia può destinare all'attuazione delle suddette misure;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea in base al suddetto regolamento (UE) n. 2019/1323 della Commissione, ammontanti a 32.147.498,00 euro, pari al 50 per cento delle spese complessive, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 32.147.498,00 euro;

Considerato che è necessario ricorrere per tale fabbisogno di 32.147.498,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e che sul Sistema finanziario IGRUE l'intervento è censito con codice AVIARIA2019;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 dicembre 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione di alcune misure di sostegno del mercato italiano nel settore del pollame è di 32.147.498,00 euro, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa unionale e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
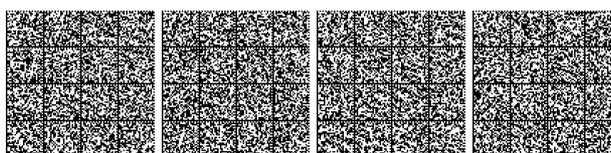
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 7

20A00893

DECRETO 19 dicembre 2019.

Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna 2019-2020, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 44/2019).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti gli articoli 55-57 del predetto regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea che stabiliscono le disposizioni relative al settore dell'apicoltura, mantenendo inalterate le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;

Vista la decisione della Commissione europea C(2019) 4177 del 12 giugno 2019 di approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura presentato dall'Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 3.544.718,00 euro per la campagna 2019-2020, a valere sul FEAGA, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, ammontanti anch'esse a 3.544.718,00 euro;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 6492 del 6 dicembre 2019;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno di 3.544.718,00 euro alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987 e che il predetto programma è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, codice MIELE2019/2020;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 17 dicembre 2019;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico per l'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, richiamato in premessa, è di 3.544.718,00 euro, per la campagna 2019-2020, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2 e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo stesso.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2019

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 51

20A00894

DECRETO 11 febbraio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 febbraio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 18.831 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 febbraio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 364 giorni con scadenza 12 febbraio 2021, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».
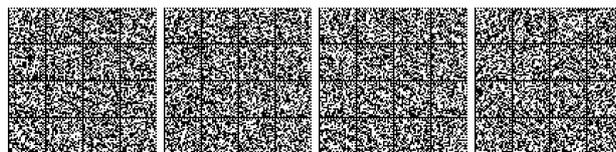
Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e ri-

lasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2021.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.
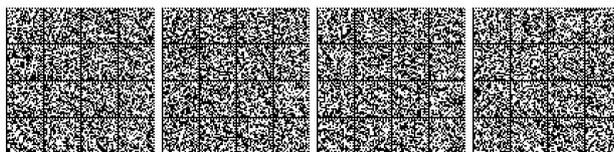
Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2020

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

20A01006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Palermo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Palermo, come da comunicazione della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Palermo, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Palermo;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00863

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Palmi.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Palmi, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Palmi, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palmi;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Palmi;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00864

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Petilia Policastro.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei princi-

pi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Petilia Policastro, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Petilia Policastro, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Crotone;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Petilia Policastro;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00865

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Pinerolo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Pinerolo, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Pinerolo, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni
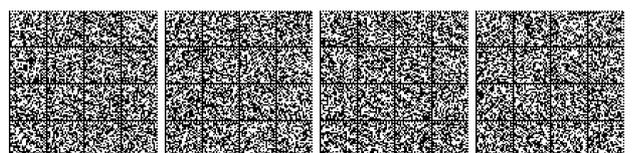
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Pinerolo;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'articolo 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00866

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Termini Imerese.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Termini Imerese, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Termini Imerese, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Termini Imerese;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Termini Imerese;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00867

DECRETO 24 gennaio 2020.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Torino, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Torino, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Torino;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2020

Il Ministro: BONAFEDE

20A00868

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2020.

Criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge di bilancio 2018), in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA), sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;

Considerato che la norma richiamata si presta a favorire contestualmente la diffusione dei veicoli elettrici e l'incremento delle risorse di flessibilità di cui il sistema elettrico necessita per consentire adeguata integrazione delle fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, il cui apporto dovrà crescere nel tempo per assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2020 e al 2030;

Considerato che alle esigenze di flessibilità del sistema elettrico possono contribuire risorse finora considerate non in grado di fornire servizi di regolazione e bilanciamento, quali la generazione programmabile da impianti di taglia inferiore ai 10 MVA, la generazione da impianti a fonti rinnovabili non programmabili e la domanda;

Considerato che, nel vigente assetto del sistema elettrico, l'acquirente di risorse in grado di erogare servizi di flessibilità è il soggetto Gestore del sistema di trasmissione e responsabile della sicurezza del sistema elettrico, di seguito TERNA, e che in prospettiva anche i gestori dei sistemi di distribuzione potrebbero acquisire servizi di flessibilità dalle risorse connesse alle proprie reti, per risolvere congestioni locali o per regolare la tensione nei diversi punti della rete;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ed in particolare l'art. 11, con il quale si dà mandato all'ARERA di provvedere, tra l'altro, a regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati;

Considerato che il citato art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevede che la regolazione di ARERA sia adottata nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi di medio e lungo termine in materia di energia e clima, contemperando costi e benefici, anche sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico relativamente ad alcuni temi, tra cui l'ampliamento della partecipazione ai mercati dei servizi;

Considerato che i predetti mercati di bilanciamento, riserva ed altri servizi di sistema sono oggi riconducibili al Mercato dei servizi di dispacciamento (MSD);

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 300/2017/R/eel e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche: deliberazione n. 300/2017/R/eel) con la quale, anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono stati definiti i criteri per consentire alla domanda, alle unità di produzione non già abilitate (quali quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la generazione distribuita) ed ai sistemi di accumulo di partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento nell'ambito di progetti pilota;

Considerato che la suddetta deliberazione n. 300/2017/R/eel evidenzia anche i criteri minimi che devono essere rispettati ai fini dell'ammissibilità dei progetti pilota relativi alla partecipazione delle unità di consumo e delle unità di produzione oggetto di abilitazione;

Considerato, in particolare, che le condizioni e le modalità di partecipazione dei veicoli elettrici sono individuate nella regolazione delle Unità virtuali abilitate miste (UVAM), ovvero unità caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unità di consumo, sistemi di accumulo e anche di veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica (di seguito individuate semplicemente con la dizione: infrastrutture di ricarica);

Considerato che le UVAM, per le dimensioni minime di potenza modulabile da rendere disponibile, potrebbero richiedere caratteristiche non necessariamente coincidenti con quelle della mobilità dei veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica;

Sentita l'ARERA, che si è espressa con parere n. 394/2019/I/EEL del 26 settembre 2019;

Ritenuto in particolare condivisibili le osservazioni di ARERA in merito a:

revisione delle modalità di sostegno alla tecnologia *vehicle to grid*, da attuarsi mediante rimozione delle barriere ed abilitazione alla partecipazione al mercato dei servizi in luogo di agevolazioni sugli oneri di sistema, anche con il riconoscimento regolato dei costi di infrastrutturazione conseguentemente necessari;

opportunità che la stessa ARERA aggiorni la propria regolazione affinché i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificità delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonché delle esigenze dei veicoli per la mobilità, prevedendo in particolare che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale;

eliminazione delle disposizioni specifiche per le isole minori;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata *vehicle to grid*, in coerenza con la riforma del mercato dei servizi elettrici avviata da ARERA in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al presente articolo.

2. «*Vehicle to grid*»: è l'interazione tra veicoli elettrici e sistema elettrico, che consente ai predetti veicoli di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:

a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle modalità «a salire» ed «a scendere», nonché di risoluzione delle congestioni;

b) ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile.

In particolare, qualora i servizi predetti comportino anche iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la rete, essi sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono denominati «V1G».
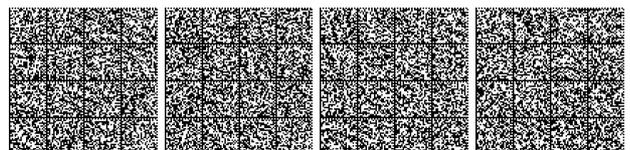
3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, anche bidirezionale, collegata alla rete, esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica può avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici.

4. «Unità virtuali abilitate miste (UVAM)»: unità virtuali abilitate di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, caratterizzate dalla presenza di unità di produzione non rilevanti (programmabili o non programmabili), unità di consumo, sistemi di accumulo, compresi veicoli elettrici collegati alla rete tramite infrastrutture di ricarica.

5. «Detentore del veicolo elettrico»: è il titolare della garanzia sul veicolo, comprese le batterie, o, alla scadenza, il soggetto responsabile della gestione, che può essere il proprietario o l'affidatario del veicolo.

Art. 3.

Modalità di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento

1. Le infrastrutture di ricarica partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento nonché alla fornitura a termine di risorse di dispacciamento in forma aggregata tramite le UVAM, alle condizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 300/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle disposizioni del presente decreto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ARERA adotta disposizioni per integrare la propria regolazione del dispacciamento, ivi inclusi i progetti pilota, affinché i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificità delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonché delle esigenze dei veicoli per la mobilità. A tali scopi, l'ARERA prevede, in particolare, che, almeno nel caso di UVAM costituite esclusivamente da infrastrutture di ricarica, la potenza modulabile, a salire od a scendere, possa essere ridotta fino a 0,2 MW, con progressione decimale.

La medesima ARERA definisce, con successivi provvedimenti ed anche con valenza più generale, le modalità con le quali i distributori utilizzano le UVAM per esigenze di esercizio della propria rete, stabilendo altresì le modalità di coordinamento con TERNA.

3. Nell'ambito della regolazione di cui al primo periodo del comma 2, sono definite possibili modalità semplificate per i punti di ricarica domestici e, su richiesta, per i casi nei quali il gestore delle infrastrutture sia proprietario di tutti i veicoli che, per il loro tramite, concorrono alla fornitura di servizi.

In collaborazione con il Comitato elettrico italiano (CEI), sono inoltre individuate specifiche tecniche minime, perseguendo principi di semplicità ed economicità, che i dispositivi ed i misuratori installati presso il punto di connessione, anche già integrati nelle infrastrutture di ricarica, devono possedere ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento e le eventuali apparecchiature di misura, ulteriori rispetto a quelle previste dalla regolazione generale ovvero a quelle già inserite nelle infrastrutture di ricarica e utilizzabili a tal fine, ferma restando la progressiva estensione della sperimentazione e del numero di servizi erogabili dalle infrastrutture di ricarica.

Art. 4.

Disposizioni per favorire la partecipazione dei veicoli elettrici al mercato dei servizi

1. Nell'ambito delle disposizioni attuative di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo, l'ARERA provvede alla copertura, anche in via forfettaria, dei costi aggiuntivi connessi alla installazione dei dispositivi e dei sistemi di misura necessari ad assicurare, per entrambe le configurazioni V1G e V2G, l'interazione tra veicolo e rete elettrica, nonché l'interlocuzione tra il gestore dell'infrastruttura di ricarica e il gestore dell'UVAM di cui fanno parte, definendo le condizioni necessarie per accedere al beneficio.

2. Il meccanismo dello scambio sul posto continua ad applicarsi, con modalità semplificate definite da ARERA, anche ai punti di connessione con presenza di infrastrutture di ricarica, con le seguenti modalità:

a) ferma restando la possibilità di prelevare ed immettere energia attraverso il punto di connessione per la partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento, il contributo in conto scambio è erogato esclusivamente in riferimento alla produzione dell'impianto a fonti rinnovabili o cogenerativo ad alto rendimento;

b) i benefici previsti dallo scambio sul posto sono applicati in riferimento alla sola energia prelevata dalla rete alla quale vengono applicate le componenti tariffarie variabili.

Art. 5.

Tutela dei soggetti che partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento

1. Al fine di tutelare i detentori di veicoli elettrici che, ai sensi del presente decreto, partecipano al mercato per il servizio di dispacciamento in entrambe le modalità «a salire» ed «a scendere» di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* mediante infrastrutture di ricarica, il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche a seguito di indagine sulle caratteristiche dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica presenti sul mercato e previo parere del Ministero dello sviluppo economico, pubblica una procedura con la quale sono delineate le informazioni che i gestori delle UVAM, di cui fanno parte le infrastrutture di ricarica, forniscono ai detentori dei veicoli circa l'utilizzo dei sistemi di accumulo dei veicoli stessi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite ai detentori di veicoli elettrici in modo da consentire valutazioni degli effetti della fornitura dei servizi sulla vita utile dei sistemi di accumulo e sulla loro compatibilità con le garanzie offerte dai produttori dei veicoli, nonché, nel caso di persone fisiche detentrici di veicoli, gli elementi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3.
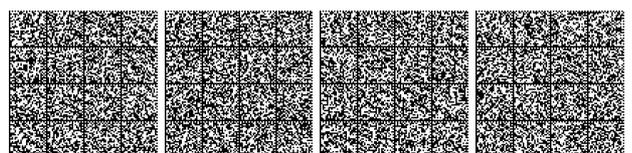
3. In tutti i casi, i gestori delle UVAM di cui fanno parte infrastrutture di ricarica sono tenuti ad acquisire l'esplicito consenso del detentore del veicolo, fornendo preventivamente informazioni dettagliate sulle modalità e sulle condizioni, anche economiche, in base alle quali il veicolo partecipa alla fornitura dei servizi.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. TERNA aggiorna con frequenza annuale il Ministero dello sviluppo economico e l'ARERA sullo stato di attuazione del presente provvedimento, sulla diffusione delle configurazioni di cui all'art. 3 e sul loro livello di partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 5 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero dello sviluppo economico estrae e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le informazioni eventualmente utili per la costituzione della mappa nazionale dei punti di ricarica.

2. Tenendo conto dei rapporti trasmessi da TERNA ai sensi del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del presente decreto e dell'evoluzione del settore, il presente decreto può essere aggiornato in modo da conferire maggiore efficacia alla misura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A00891

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 gennaio 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xgeva». (Determina n. 116/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5 marzo 2019;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 ottobre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 in data 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale XGEVA (Denosumab):

«Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso;

Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbilità»,

sono rimborsate come segue:

confezione: 1 flaconcino da 120 mg di «denosumab» in 1,7 ml di soluzione - A.I.C. n. 041300017/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 312,47;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 515,70.

validità del contratto: dodici mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory,* da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione del tetto di spesa.

Scheda di arruolamento e scheda di *follow-up,* con costi a carico dell'azienda.

Le presenti condizioni negoziali devono intendersi novative delle condizioni recepite con determina n. 1114 del 4 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 205 del 2 settembre 2016.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico *web based* e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xgeva» (Denosumab) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL)

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00825

DETERMINA 28 gennaio 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Erlotinib Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 130/2020).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 256/2018 del 16 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018 con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ERLOTINIB MYLAN (erlotinib) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2019 con la quale la società Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri: 044995013, 044995025, 044995037 e 044995049;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 31 del 18 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;
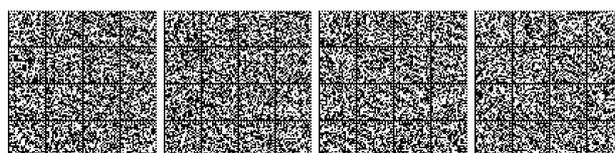
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ERLOTINIB MYLAN (erlotinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«100 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL-OPA/ALU/PVC - A.I.C. n. 044995013 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.159,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14;

«100 mg compresse rivestite con film» - 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-OPA/ALU/PVC - A.I.C. n. 044995025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.159,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.913,14;

«150 mg compresse rivestite con film» - 30 compresse in blister AL-OPA/ALU/PVC - A.I.C. n. 044995037 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.446,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81;

«150 mg compresse rivestite con film» - 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL-OPA/ALU/PVC - A.I.C. n. 044995049 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.446,20 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.386,81.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Indicazioni terapeutiche rimborsate S.S.N.:

nel trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR;

nel trattamento di pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di almeno un precedente regime chemioterapico. Nel prescrivere «Erlotinib Mylan», devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza.

Il trattamento non ha dimostrato vantaggi in termini di sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti con tumori *Epidermal Growth Factor Receptor* (EGFR)-IHC negativi.

Indicazioni terapeutiche non rimborsate:

come trattamento di mantenimento (*switch maintenance*) in pazienti con NSCLC localmente avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR e malattia stabile dopo una prima linea di chemioterapia;

in associazione con gemcitabina nel trattamento di pazienti affetti da carcinoma pancreatico metastatico. Nel prescrivere «Erlotinib Mylan», devono essere tenuti in considerazione i fattori associati ad un aumento della sopravvivenza. Non è stato dimostrato alcun vantaggio in termini di sopravvivenza per i pazienti con malattia localmente avanzata.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Erlotinib Mylan» (erlotinib) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
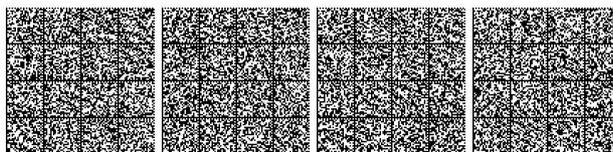
Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 28 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00826

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 294 del 16 dicembre 2019)**, coordinato con la legge di conversione 7 febbraio 2020, n. 5** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a. affinché questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.

1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.*

2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnatele attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175. *Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*. La nomina del consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.

5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.
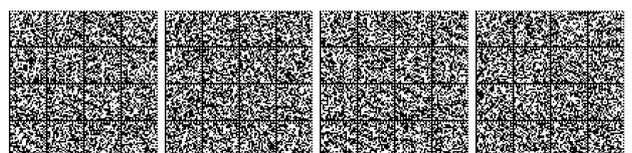
Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) è pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*) è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. *Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritte nel capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013):

«170. È autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

20A00936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Febuxostat Zentiva».

Con la determina n. aRM - 2/2020 - 8043 del 13 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FEBUXOSTAT ZENTIVA

confezione: 044982015

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

confezione: 044982027

descrizione: «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

confezione: 044982039

descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

confezione: 044982041

descrizione: «120 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00813

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duogas»

Con la determina n. aRM - 3/2020 - 2988 del 14 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bracco Imaging Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DUOGAS;

confezione: 028556013;

descrizione: «3,5 g granulato effervescente» 10 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00814

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrotec»

Con la determina n. aRM - 4/2020 - 908 del 17 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della GE Healthcare S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MACROTEC;

confezione: 039084013;

descrizione: «2 mg *kit* per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00815

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Miska»

Estratto determina AAM/PPA n. 1050 del 18 dicembre 2019

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/912.

Cambio nome: C1B/2019/2729.

Numero procedura europea: IT/H/0326/001-002/IB/013/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Crinos S.p.a., codice fiscale 03481280968, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - Italia (IT).

Medicinale: MISKA.

Confezioni A.I.C. n.:

042174019 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine in Carta/Pe/Al/Pe;

042174021 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine in Carta/Pe/Al/Pe;

042174033 - «875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale» 14 bustine in Carta/Pe/Al/Pe;

042174045 - «875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister Al/Al;

alla società Sandoz GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemistrasse, 10 - 6250 Kundl, Austria (AT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: CLAUTERO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00816

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Xatral» e «Mittoval»

Estratto determina AAM/PPA n. 15 del 16 gennaio 2020

Si autorizza la seguente variazione, tipo II, B.I.a.1c), relativamente ai seguenti medicinali di seguito descritti, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale, per l'aggiunta di un fornitore dello *starting material* «N-metil-1,3, diamminopropano».

Medicinale: XATRAL.

Confezioni A.I.C. n.:

027314018 - «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

027314044 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

027314057 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse.

Medicinale: MITTOVAL.

Confezioni A.I.C. n.:

026670024 - «2,5 mg compresse rivestite» 30 compresse;

026670048 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

026670051 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Codice pratica: VN2/2019/88.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00817

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluarix Tetra»

Estratto determina AAM/PPA n. 16 del 16 gennaio 2020

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4.z): aggiornamento degli stampati sulla base dello studio clinico Zoster-004 (117036), relativo alla co-somministrazione di FLUARIX TETRA e del vaccino per l'herpes zoster (Shingrix) in soggetti di età pari o superiore a 50 anni.

Si modificano i paragrafi 4.1, 4.5 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Fluarix tetra», nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura europea decentrata:

A.I.C. n.:

043132036 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita senza ago;

043132048 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite senza ago;

043132051 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 1 ago;

043132063 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe con 10 aghi;

043132075 - «0,5 ml/dose sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa con 2 aghi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Biologicals S.A.

Numero procedura: DE/H/1939/001/II/047.

Codice pratica: VC2/2019/510.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00818

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Deponit»

Estratto determina AAM/PPA n. 48 del 22 gennaio 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni: tipo II, n. 2), C.I.4): aggiornamento degli stampati in base alle informazioni di sicurezza ed efficacia riportate nel CCDS aziendale (Versioni Mar.2016 e Sett.2018), con modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 6.6 del RCP e corrispondenti sezioni del FI; adeguamento degli stampati al QRD *Template*, vers. corrente, relativamente al medicinale DEPONIT, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 026070019 - «5 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070021 - «10 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026070033 - «15 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/389.

Titolare A.I.C.: Merus Labs Luxco II S.à.r.l., 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo, Lussemburgo (LU).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00819

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adesitrin»

Estratto determina AAM/PPA n. 50 del 22 gennaio 2020

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni: tipo II, n. 2), C.I.4): aggiornamento degli stampati in base alle informazioni di sicurezza ed efficacia riportate nel CCDS aziendale (Versioni Mar.2016 e Sett.2018), con modifica dei paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 6.6 del RCP e corrispondenti sezioni del FI; adeguamento degli stampati al QRD *Template*, vers. corrente, relativamente al medicinale ADESITRIN, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 026068015 - «5 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026068027 - «10 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti;

A.I.C. n. 026068039 - «15 mg/24 H cerotti trandermici» 15 cerotti.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2018/390.

Titolare A.I.C.: Merus Labs Luxco II S.à.r.l., 26-28 Rue Edward Steichen, L-2540 Lussemburgo, Lussemburgo (LU).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00820

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane»

Estratto determina AAM/PPA n. 51 del 22 gennaio 2020

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4): aggiornamento degli stampati a seguito della conclusione della procedura *worksharing* NO/H/xxxx/WS/028 e adeguamento dei testi al *QRD template*, con la modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, come da allegato
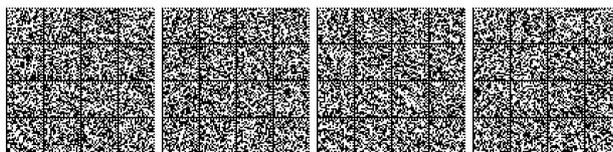
alla determina (all. 1) di cui al presente estratto, relativamente alla specialità medicinale IMOVANE, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale: A.I.C. n. 028299016 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154).

Numero procedura: NO/H/xxxx/WS/028.

Codice pratica: VN2/2018/274.

Stampati

1. I lotti del medicinale devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla determina (all. 1).

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 2, del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00821

Annullamento d'ufficio della determina n. 1787/2019 del 2 dicembre 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aprepitant Accord».

Estratto determina n. 122/2020 del 27 gennaio 2020

È annullata d'ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, la determina AIFA n. 1787/2019 del 2 dicembre 2019 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano APREPITANT ACCORD, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2019.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00827

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aprepitant Accord»

Estratto determina n. 129/2020 del 28 gennaio 2020

Medicinale: APREPITANT ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. - World trade center, Moll de Barcelona - s/n, edifici est 6ª planta - 08039 Barcellona (Spagna).

Confezioni:

«80 mg capsule rigide» 2 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 046991016 (in base 10);

«80 mg capsule rigide» 5 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 046991028 (in base 10);

«125 mg capsule rigide» 5 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 046991030 (in base 10);

«125 mg capsule rigide + 80 mg capsule rigide» 1 capsula da 125 mg in blister OPA/AL/PVC-AL + 2 capsule da 80 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 046991042 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo:

ogni capsula da 125 mg contiene 125 mg di aprepitant;

ogni capsula da 80 mg contiene 80 mg di aprepitant;

eccipienti:

contenuto della capsula: ipromellosa, poloxamer, saccarosio, cellulosa microcristallina;

involucro della capsula (125 *mg)*: gelatina, sodio laurilsolfato, titanio diossido (E 171), ferro ossido rosso (E172);

involucro della capsula (80 *mg)*: gelatina, sodio laurisolfato, titanio diossido (E 171), inchiostro da stampa nero, gommalacca, ferro ossido nero (E 172), glicole propilenico (E1520);

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Optimus Drugs Private Limited - Survey No.239 & 240 - Dothigudem (V), Pochampally (M)., Nalgonda (Dist) 508 284 (India);

produttore del prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità: Pharmathen International S.A. - Sapes Industrial Park - Block No 5 Rodopi 69300 (Grecia);

confezionamento primario e secondario, controllo di qualità: Pharmathen S.A. - 6, Dervenakion str. - Pallini, Attiki 15351 (Grecia);

rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A. - 6, Dervenakion str. - Pallini, Attiki 15351 (Grecia);

Pharmathen International S.A. - Sapes Industrial Park, Block No 5 Rodopi 69300 (Grecia).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica altamente e moderatamente emetogena in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età.

«Aprepitant Accord» 125/80 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «125 mg capsule rigide + 80 mg capsule rigide» 1 capsula da 125 mg in blister OPA/AL/PVC-AL + 2 capsule da 80 mg in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 046991042 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 41,72. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 68,85.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-

vembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
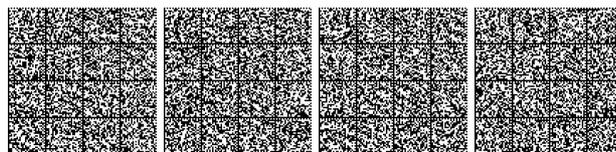
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Aprepitant Accord» (aprepitant) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aprepitant Accord» (aprepitant) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo e pediatra (RRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo sia inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00828

Divieto di vendita del medicinale per uso umano «Picato»

Con la determina n. aDV - 1/2020 - 4368 del 23 gennaio 2020 è vietata la vendita, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, del sotto indicato medicinale della ditta LEO Laboratories Ltd., nelle confezioni di seguito specificate:

medicinale: PICATO;

confezione: 042513010;

descrizione: «150 microgrammi/g» gel uso cutaneo tubetto;

confezione: 042513022;

descrizione: «500 microgrammi/g» gel uso cutaneo tubetto.

20A00872

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Aripiprazolo Mylan».

Con la determina n. aRM - 5/2020 - 2322 del 21 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ARIPIPRAZOLO MYLAN.

confezione: 045541012;

descrizione: «5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541024;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541036;

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541048;

descrizione: «5 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541051;

descrizione: «5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541063;

descrizione: «5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541075;

descrizione: «5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 045541113;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541087;

descrizione: «5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 045541099;

descrizione: «5 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541101;

descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541125;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541137;

descrizione: «10 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541149;

descrizione: «10 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541188;

descrizione: «10 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541152;

descrizione: «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541164;

descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 045541176;

descrizione: «10 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 045541190;

descrizione: «15 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;
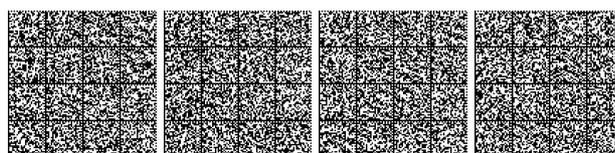
confezione: 045541202;

descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541214;

descrizione: «15 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541226;

descrizione: «15 mg compresse» 49 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541303;

descrizione: «5 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541238;

descrizione: «15 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541240;

descrizione: «15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/AL;

confezione: 045541253;

descrizione: «15 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PA/PVC/AL divisibile per dose unitaria;

confezione: 045541265;

descrizione: «15 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PA/PVC/ALdivisibile per dose unitaria;

confezione: 045541277;

descrizione: «15 mg compresse» 250 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541289;

descrizione: «5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541291;

descrizione: «5 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541341;

descrizione: «15 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541315;

descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541327;

descrizione: «10 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541339;

descrizione: «10 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541354;

descrizione: «15 mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 045541366;

descrizione: «15 mg compresse» 500 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00873

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Migpriv».

Con la determina n. aRM - 6/2020 - 3337 del 21 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Vemedia Manufacturing B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: MIGPRIV;

confezione: 029474018;

descrizione: «900 mg + 10 mg polvere per soluzione orale» 6 bustine.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00874

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Calmine».

Con la determina n. aRM - 8/2020 - 7166 del 31 gennaio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CALMINE;

confezione: 028279014;

descrizione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A00875

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del «Partito Autonomista Trentino Tirolese», iscritto nel Registro dei partiti politici il 17 ottobre 2014

STATUTO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE in sigla PATT

Art. 1.
Costituzione

1. È costituito il PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE, in sigla PATT. Il PATT trae le sue origini fondative dall'ultimo Congresso dell'ASAR - Associazione Studi Autonomistici Regionali (Trento - Sala della Filarmonica, 25 luglio 1948) in cui la maggioranza assoluta dei congressisti decise la trasformazione del movimento nel Partito del Popolo Trentino Tirolese - PPTT.

2. Il Partito ha per simbolo «un cerchio con sfondo e bordo nero e bianco, all'interno due stelle alpine bianche incrociate e nella parte inferiore del cerchio nero una fascia bianca orizzontale all'interno della quale sono scritte le lettere "P" "A" "T" "T", P (nero), A (rosso), T (nero), T (nero); sotto la scritta PATT è collocata la parte conclusiva del cerchio con sfondo nero», che si allega in forma grafica (Allegato 1 - simbolo del partito).

3. Tutti i simboli usati nel tempo dal Partito o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, modificati, o sostituiti, costituiscono parte integrante del patrimonio del PATT e come tali debbono intendersi.

4. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi del Consiglio Provinciale del Partito e successiva ratifica del Congresso a maggioranza semplice.

Art. 2.
Sede

1. La sede del Partito è a Trento in Via della Malvasia n. 22.

La sede può essere trasferita all'interno del territorio provinciale con delibera della Giunta Esecutiva.
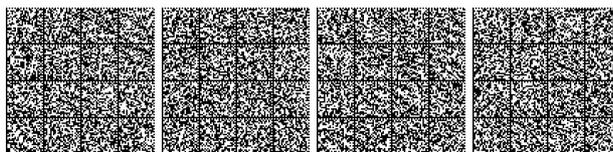
Art. 3.
Principi ideologici

1. Il Partito si ispira:

ai principi fondamentali del diritto naturale e alle sue leggi morali, al patrimonio religioso delle genti locali, all'amore e al rispetto della terra dei nostri padri;

all'eguaglianza di tutti gli uomini, riconoscendo ad ognuno nella società uguali diritti e doveri senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e alla totale opposizione ad ogni forma di nazionalismo, razzismo, totalitarismo e colonialismo;

ai principi della politica economica libera, non determinata da monopoli, da dirigismi di gruppo o da altre forme contrarie allo sviluppo sociale della collettività;

al diritto di occupazione dei lavoratori residenti nella propria terra con precedenza su quelli provenienti da altre regioni, anche allo scopo di favorire il rientro nella propria terra di coloro che furono costretti alla emigrazione;

alla radicata esigenza della popolazione locale di utilizzare le competenze autonomistiche che sono strumento di buon governo per la crescita della nostra comunità.

Art. 4.
Finalità del Partito

1. Scopo del Partito è quello di raggiungere la piena autonomia nell'ambito provinciale e regionale e di amministrarla secondo i fondamentali principi della giustizia sociale onde attuare le profonde aspirazioni delle locali popolazioni verso l'autogoverno, nel rispetto delle loro peculiari caratteristiche etniche, storiche, culturali e linguistiche, oltre che delle loro necessità di un sempre maggiore progresso politico e di uno sviluppo sociale ed economico.

2. Ispirandosi alla concezione del Federalismo inteso come strumento di garanzia delle autonomie locali e come fattore di coagulo per realizzare entità sovranazionali, il Partito favorisce la crescita culturale delle popolazioni locali per un loro efficace inserimento nel contesto di un'Europa politicamente ed economicamente unita.

3. È compito del Partito rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 5.
Indirizzi politici

1. L'azione politica del Partito è indirizzata nei suoi aspetti generali:

all'impegno per l'evoluzione materiale delle istituzioni autonomistiche sulla base della Storia politica, economica, sociale e culturale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, così come sono nate e si sono sviluppate dal 1945-1948 in poi;

all'impegno nel promuovere ogni iniziativa finalizzata a diffondere fra il popolo trentino la conoscenza della storia, della cultura, dell'identità trentina a partire dalle istituzioni scolastiche;

all'azione politica che ha il suo fondamento saldo ed irrinunciabile nella difesa della tutela e nello sviluppo dei diritti e delle prerogative delle minoranze tedesche, ladine, mochene e cimbre presenti sull'intero territorio regionale;

a perseguire concretamente la realizzazione del progetto politico dell'Euregio Trentino Tirolese, anche nella prospettiva politico-istituzionale, nel quadro dell'evoluzione dell'Europa delle Regioni e dei Territori, della Confederazione fra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il Land Tirolo e il Vorarlberg;

a valorizzare e sostenere gli emigrati trentini, in ogni paese del mondo, affermando che essi fanno parte integrante della Comunità Trentina e della sua storia e promuovendo in ogni sede istituzionale e politica il riconoscimento giuridico della cittadinanza e del loro diritto ad ottenere gli aiuti anche finanziari necessari per l'avvio e lo sviluppo di iniziative atte a determinare la crescita sociale ed economica delle Comunità trentine all'estero.

2. In particolare il Partito si impegna ad operare:

per la fattiva convivenza delle minoranze etnico linguistiche;

per l'effettiva apertura alla cultura e alla civiltà mitteleuropea; per l'insegnamento concreto del tedesco e di una lingua straniera fin dalla scuola elementare;

per la valorizzazione delle municipalità e delle autonomie comunali;

per un progetto economico che tenga conto delle esigenze ambientali e che garantisca l'occupazione delle entità lavorative locali, privilegiando la piccola e media imprenditoria industriale, artigianale e turistica;

per uno sviluppo coordinato ed intelligente delle attività terziarie del commercio e del turismo che valorizzi le potenzialità locali;

per una programmazione agricola lungimirante proficuamente integrata con il turismo e l'artigianato;

per un sindacato libero da sudditanze partitiche, il quale tenda alla pace e alla giustizia sociale;

per una politica della casa rivolta al recupero del patrimonio edilizio esistente e che soddisfi i legittimi bisogni della popolazione locale;

per la valorizzazione e la gestione delle risorse naturali locali nel rispetto degli equilibri e di uno sviluppo eco-compatibile;

per la difesa del risparmio locale e del suo investimento in loco;

per l'incremento della democrazia diretta con l'iniziativa popolare ed il *referendum*;

per una valida assistenza sociale e sanitaria e previdenziale a livello locale;

per una trasformazione istituzionale dello Stato Italiano in Stato Federale costituito da Regioni autonome;

per la realizzazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea.

Art. 6.
Appartenenza al Partito

1. L'appartenenza al Partito è libera a tutti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.

2. L'adesione è annuale e può essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento con lettera raccomandata.

3. La domanda è presentata alla Sezione e l'accettazione è demandata al direttivo di Sezione ove presente il quale può, con suo provvedimento motivato, opporre diniego all'accettazione. In mancanza di Sezione la domanda è presentata alla sede del Partito. L'adesione è in ogni caso deliberata definitivamente dalla Giunta Esecutiva del Partito. In caso di diniego di iscrizione da parte delle sezioni, la Giunta Esecutiva del Partito con sua delibera motivata decide, su istanza dell'interessato.

4. L'adesione esclude la contemporanea iscrizione ad altro Partito politico. Non è ammessa l'adesione ad altra formazione o movimento che abbia presentato o presenti lista a consultazioni elettorali. Ugualmente non sono ammesse attività a favore di un altro Partito né la candidatura o la prestazione di firma per le sue liste elettorali, salvo che la stessa sia stata promossa o autorizzata dal Partito.

5. I dati personali degli iscritti/e sono trattati nell'osservanza delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. n. 196/03, cosiddetto Codice della Privacy, successive modifiche e relative delibere.

Art. 7.
Diritti degli iscritti

1. Gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'attività del Partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli Organi statutari. Gli iscritti possono inoltre essere consultati, nelle forme che il Consiglio provinciale del Partito deciderà di volta in volta, per la eventuale scelta di candidati a cariche istituzionali; possono essere informati, mediante strumenti informatici o posta ordinaria, sugli aspetti della vita interna al Partito; possono avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali. Per
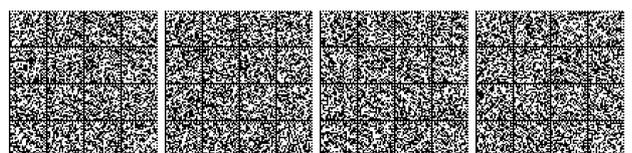
l'esercizio dell'elettorato passivo alle cariche provinciali del Partito di Presidente, Vicepresidente, Segretario politico e Vicesegretario politico l'iscritto deve avere maturato un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi senza interruzione negli ultimi 2 anni. Questa si computa dal giorno dell'accettazione e deve verificarsi entro il giorno antecedente l'elezione. Il diritto di elettorato attivo e passivo, l'iscrizione al Partito e la partecipazione agli organi per elezione o per diritto non possono esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale entro i termini previsti e fissati dalla Giunta Esecutiva.

Art. 8.
Doveri degli iscritti

1. Ogni iscritto è tenuto alla osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli Organi statutari.

2. In particolare deve:

partecipare attivamente alla vita del Partito e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;

tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;

concorrere secondo le proprie possibilità a sostenere economicamente il Partito;

versare la quota annuale di iscritto entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva del Partito;

accettare e rispettare le deliberazioni prese a maggioranza dal Partito ad ogni livello e gli indirizzi politici dello stesso;

3. Ogni iscritto deve inoltre garantire l'unità operativa del Partito ed astenersi da azioni e atteggiamenti che possano essere di danno al Partito. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica del Partito o con quanto stabilito dalla Giunta Esecutiva è da considerarsi fatto dannoso e come tale va considerato ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 9.
La Donna

1. Il Partito riconosce alla donna il proprio fondamentale ruolo nella moderna società. Favorisce pertanto il suo inserimento ad ogni livello, negli Organi direttivi del Partito e nei posti di responsabilità nelle cariche pubbliche, come pure la costituzione del Movimento Femminile del Partito, onde garantire il pieno rispetto e dignità della donna.

2. Il PATT promuove la partecipazione politica delle donne. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e favorisce la parità nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi prevedendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Promuove inoltre la partecipazione attiva delle donne alla politica con il sostegno al Movimento Femminile.

Art. 10.
I Giovani

1. Il Partito favorisce e segue con particolare interesse ed attenzione l'organizzazione dei gruppi giovanili, nell'ambito del Partito stesso, affinché in essi si sviluppi la coscienza e la fede autonomista accompagnate dal più alto senso di responsabilità per la difesa degli inalienabili diritti morali e civili del nostro popolo, della libertà e della democrazia nell'ambito di una ordinata e progredita civiltà europea.

2. Il Partito promuove la costituzione di un Movimento giovanile composto da tutti gli iscritti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Art. 11.
Organizzazione territoriale

1. Il Partito promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo come strumenti per la crescita dialettica interna. A questo scopo per garantire e promuovere in particolare l'articolazione e la rappresentanza territoriale, i delegati al congresso ed i membri elettivi del Consiglio provinciale del Partito vengono eletti direttamente dalle assemblee degli ambiti territoriali, in un numero agli stessi spettanti e che verrà determinato nella delibera di convocazione del congresso elettivo.

2. Il numero dei delegati e dei Consiglieri di Partito spettante a ciascun ambito è stabilito su base proporzionale in ragione sia del numero dei tesserati dell'ambito sia in ragione dei voti raccolti dal Partito nell'ambito nell'ultima consultazione per l'elezione del Consiglio provinciale. La ripartizione tra il peso dei tesserati ed il peso dei voti viene di volta in volta stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.

3. I criteri di cui al presente articolo non si applicano all'elezione degli Organi monocratici.

Art. 12.
Organi del Partito

1. Sono Organi del Partito di livello provinciale: il Congresso; il Consiglio Provinciale del Partito; il Presidente del Partito; il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico; il Vicesegretario politico; il Tesoriere; la Giunta Esecutiva; l'Ufficio Politico; il Collegio dei Probiviri; il Collegio di Disciplina.

2. Sono organi di Partito di livello locale:

le Sezioni; le Assemblee di ambito; i Coordinamenti di Valle; i Coordinatori di Valle.

3. Tutti gli organi del Partito di livello provinciale rimangono in carica fino alla celebrazione del primo congresso elettivo successivo alla loro elezione, mentre gli organi delle sezioni rimangono in carica per il periodo previsto dai rispettivi regolamenti.

Art. 13.
Il Congresso

1. Il Congresso è l'Organo plenario e sovrano rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue delibere sono vincolanti per tutti.

2. Il Congresso è composto dal Presidente del Partito, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico, dal Segretario organizzativo, dai Consiglieri del Partito, dal Presidente Onorario, dai Parlamentari e dai Consiglieri Regionali, dai delegati degli ambiti, in rappresentanza proporzionale dei tesserati e dei voti ottenuti dal Partito nell'ultima tornata elettorale provinciale.

3. La determinazione della percentuale, che dovrà essere uguale sull'intero territorio provinciale, sarà stabilita dal Consiglio provinciale del Partito.

4. Il Congresso è convocato dal Presidente del Partito sentita la Giunta Esecutiva o, qualora ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei direttivi di ambito o per delibera del Consiglio provinciale del Partito.

5. Il Congresso ordinario è di norma convocato ogni due anni e provvede al rinnovo di tutte le cariche.

6. Il Congresso straordinario, sentito il parere del Consiglio provinciale del Partito, può essere convocato con gli stessi delegati del Congresso immediatamente precedente ed è convocato qualora vi sia richiesta specifica e motivata o qualora particolari eventi richiedano decisioni che siano di stretta competenza.

7. Il congresso è validamente costituito, sia in convocazione ordinaria sia in convocazione straordinaria, e delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

8. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto qualora lo richieda un quinto dei presenti.

Art. 14.
Attività e norme per le procedure pre congressuali

L'elezione dei delegati al congresso e dei Consiglieri del Partito avviene nelle assemblee di ambito con le seguenti modalità:

1. L'elezione dei candidati delegati e dei candidati alla carica di Consigliere di Partito avverrà su schede separate.

Al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze interne al Partito, ove presenti, l'elezione dei delegati e dei membri proposti per la carica di consigliere avviene con il sistema del voto limitato. Ciascun elettore potrà esprimere la sua preferenza per un numero di candidate o candidati non superiore al 65% di quelli assegnati all'ambito arrotondati per eccesso.

Quanto contenuto nel presente articolo non si applica per l'elezione degli Organi monocratici.

Risulteranno eletti delegati e Consiglieri del Partito i candidati che otterranno nelle assemblee di ambito un maggior numero di voti.

3. Al fine di promuovere la parità di genere verranno in ogni caso dichiarati eletti a delegato e a Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30%, con un arrotondamento per eccesso, fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

4. Non sussiste incompatibilità fra la carica di delegato e quella di Consigliere di Partito.

5. Le candidature alla carica di Presidente e di Vicepresidente del Partito dovranno pervenire presso la sede del Partito nel termine tassativo del terzo giorno antecedente alla celebrazione del congresso.

6. Le candidature alla carica di Segretario e di Vicesegretario politico del Partito dovranno essere presentate nei tempi e nei modi che saranno determinati nella delibera con la quale viene convocato il congresso e comunque dovranno essere depositate presso la sede del Partito in una data antecedente l'inizio delle assemblee di ambito e, ai fini della loro validità, dovranno essere sempre accompagnate dal deposito di una tesi congressuale.

Art. 15.
Attribuzioni e compiti del congresso

1. Al Congresso spetta:

approvare o comunque determinare il programma e la linea politica;

eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Partito, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico del Partito;

ratificare le modifiche dello statuto approvate dal Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Congresso decide a maggioranza dei voti espressi. Le votazioni potranno essere a voto palese o segreto.

3. Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente, del Segretario politico dovranno svolgersi in tempi successivi partendo dall'elezione del Presidente, del Vicepresidente ed infine del Segretario politico e Vicesegretario politico.

4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario politico ed il Vicesegretario politico saranno eletti con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Qualora nel primo scrutinio per ciascuna carica vi siano più di due candidati e non si raggiunga tale risultato, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto maggiori preferenze. In caso di parità di voti prevale il più anziano di iscrizione.

Art. 16.
Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale del Partito è l'Organo che stabilisce l'azione generale del Partito in applicazione del programma e della linea politica approvata dal Congresso. È convocato e presieduto dal Presidente del Partito e si riunisce di norma almeno ogni 4 mesi.

2. Il Consiglio provinciale del Partito è composto da:

il Presidente, il Vicepresidente del Partito; il Segretario politico e il Vicesegretario politico; il Segretario organizzativo; i Consiglieri regionali; i Deputati e i Senatori tesserati del Partito; i Coordinatori di valle; il primo dei non eletti alla carica di Segretario Politico del partito; un rappresentante nominato da ciascuna sezione dei comuni di Pedemonte e Valvestino/Magasa; due rappresentanti ciascuno per il Movimento Giovanile e Femminile e da questi designati; un rappresentante per ognuna delle minoranze etniche presenti in provincia che sarà indicato dai rispettivi ambiti di appartenenza; n. 62 Consiglieri eletti negli ambiti.

3. Al fine di promuovere la parità di genere, verranno in ogni caso dichiarati eletti Consigliere di Partito in ciascun ambito, se presenti, almeno il 30% - con un arrotondamento per eccesso - fra quelli appartenenti al genere meno rappresentato che eventualmente prenderanno il posto del candidato dell'altro genere, anche se più votato, e che lo precede in graduatoria.

Art. 17.
Attribuzioni e funzioni del Consiglio provinciale

1. Spetta al Consiglio provinciale del Partito:

eleggere 9 membri della Giunta Esecutiva del Partito;

eleggere il Collegio dei Probiviri;

eleggere il Collegio di Disciplina previsto dall'art. 25;

eleggere il Tesoriere;

esaminare ed approvare il rendiconto annuale d'esercizio approvato dalla Giunta Esecutiva;

vigilare sulla esecuzione delle deliberazioni del Congresso e delle sue direttive per l'attività politica, organizzativa e amministrativa del Partito. Periodicamente convoca gli organi eletti dallo stesso Consiglio provinciale affinché questi relazionino sulla loro attività;

discutere ed eventualmente approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Segretario politico. In tal caso il Presidente del Partito entro 30 giorni deve convocare il Congresso straordinario che si svolge entro 30 giorni dalla convocazione;

deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate statutariamente al Congresso, compresa l'emanazione di Regolamenti in attuazione dello Statuto;

nominare la Commissione elettorale per la presentazione delle liste dei candidati che dovrà portare al Consiglio provinciale le sue proposte per la ratifica. Il Presidente ed i membri della Commissione elettorale durante il mandato e fino al termine dei lavori non possono proporsi o accettare la candidatura.

2. Spetta inoltre al Consiglio provinciale ratificare le liste dei candidati alle elezioni europee, nazionali e regionali.

3. Il Consiglio provinciale delibera validamente in presenza della metà più uno dei Consiglieri; dopo mezzora, o comunque nel corso della riunione, quando è presente un terzo dei suoi membri.

4. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto può essere palese o segreto. Sarà segreto per tutte le votazioni che coinvolgono la persona o qualora lo richieda un quinto dei presenti.

5. I membri che saranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive saranno considerati automaticamente decaduti e sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

6. I membri che, eventualmente, rassegnassero le dimissioni o fossero definitivamente impossibilitati a partecipare per cause indipendenti dalla loro volontà saranno sostituiti con i primi dei non eletti delle liste di appartenenza.

7. Spetta al Consiglio affidare il controllo contabile ad una società di revisione regolarmente iscritta nell'albo speciale.

8. Al fine di favorire la partecipazione degli iscritti nella formulazione delle politiche del Partito, il Consiglio provinciale può indire fra gli iscritti *referendum* consultivi, forum tematici e gruppi consultivi di lavoro.

9. Spetta inoltre al Consiglio provinciale del Partito deliberare l'istituzione di programmi di formazione politica e determinarne le modalità esecutive.
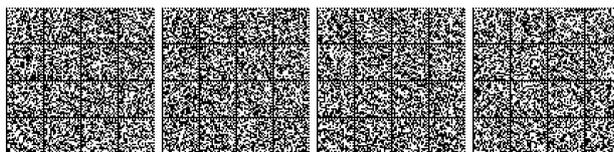
10. Il Consiglio provinciale del Partito può adeguare il presente statuto alle norme imperative di legge senza necessità di ratifica del Congresso.

11. Tutte le elezioni e le nomine di competenza del Consiglio provinciale del Partito dovranno svolgersi con la stessa modalità di cui all'art. 16-terzo comma.

Art. 18.
Il Presidente del Partito

1. Il Presidente del Partito è il garante di tutte le componenti e di tutte le sensibilità politiche presenti nel Partito. Convoca e presiede il Consiglio provinciale del Partito e ne fissa l'ordine dei lavori su indicazione del Segretario politico con facoltà di inserire punti propri. Partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva del Partito con diritto di voto e concorre a formarne il numero legale. Convoca il Congresso alla scadenza naturale dello stesso. In caso di impedimento, assenza o indisponibilità lo sostituisce il Vicepresidente. Convoca il Congresso straordinario con le norme stabilite.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Partito, sia in giudizio sia verso terzi che nella materia elettorale, salvo la possibilità di conferire deleghe nei casi previsti dalla legge. In caso di divergenze tra il Presidente e il Segretario politico per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali, la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

3. Il Presidente del Partito viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione. Qualora vi sia una sola candidatura la votazione può essere effettuata con voto palese o per acclamazione.

4. Il Presidente del Partito può altresì essere delegato dal Consiglio provinciale del Partito a particolari compiti di rappresentanza.

5. Il Presidente del Partito dura in carica per la intera durata del mandato del Congresso.

6. Il mandato può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente o decesso o incompatibilità sopravvenute ai sensi del presente statuto. In tali casi lo sostituisce il Vicepresidente del Partito che, entro 30 giorni dal fatto, provvede alla convocazione del Congresso per l'elezione del nuovo Presidente.

7. Il Presidente è responsabile della corretta trattazione e protezione dei dati personali ai fini della privacy e dell'adozione e dell'implementazione delle iniziative finalizzate a garantire la tutela dei dati e la trasparenza nell'operato del Partito.

Art. 19.
Il Presidente Onorario

1. Il Congresso può riservare ad uno o più iscritti particolarmente meritevoli il titolo di Presidente Onorario.

2. Questi potranno partecipare al Consiglio provinciale del Partito con diritto di parola.

Art. 20.
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio provinciale del Partito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Tesoriere deve possedere adeguati requisiti di onorabilità e professionalità.

2. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito. È preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria del Partito e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

3. Il Tesoriere ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del Partito.

4. Spetta al Tesoriere la responsabilità di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito.

5. Copia del rendiconto annuale di esercizio è resa pubblica secondo le modalità previste dalla normativa in materia di bilancio di partiti politici.

6. Qualora il Tesoriere non venga nominato, o cessi per qualsiasi motivo e non venga sostituito, le sue funzioni sono assunte dal Presidente del Partito.

Art. 21.
Il Segretario politico

1. Il Segretario Politico è il responsabile della linea politica del Partito definita dal Congresso, della sua interpretazione ed attuazione, in conformità ai deliberati del Congresso e del Consiglio provinciale del Partito.

2. Il Segretario politico:

ha la rappresentanza politica del Partito;

convoca e presiede la Giunta Esecutiva del Partito;

partecipa alle riunioni di tutti gli Organi provinciali del Partito;

può promuovere e procedere alla convocazione degli organi territoriali di Ambito e di Sezione alle quali partecipa senza diritto di voto;

dirige e coordina l'attività politica del Partito;

propone al Consiglio provinciale del Partito la nomina del Segretario organizzativo il quale partecipa di diritto sia alla Giunta Esecutiva che al Consiglio provinciale del Partito;

promuove presso la Giunta Esecutiva del Partito l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti;

è responsabile dell'attuazione dell'esecuzione dei deliberati degli Organi provinciali del Partito;

presenta ai Gruppi consiliari regionali e provinciali la linea politica e programmatica del Partito;

può nominare e incaricare membri del Partito a costituire e presiedere gruppi di lavoro su singole tematiche e argomenti di interesse provinciale e chiamare gli stessi a relazionare negli organismi del Partito;

cura direttamente, o attraverso portavoce incaricati permanentemente e revocabili, i rapporti con la stampa per gli aspetti attinenti le sue funzioni politiche.

3. In caso di divergenze tra il Segretario politico e il Presidente del Partito per la presentazione del simbolo nelle campagne elettorali la decisione spetta alla Giunta Esecutiva del Partito.

4. Il Segretario politico viene eletto dal Congresso fra i membri dello stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei congressisti. Qualora ci fosse un'unica candidatura si può votare con voto palese. Nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (50% + 1) si procederà alla votazione di ballottaggio, risultando eletto il candidato più votato e a parità di voti il più anziano di iscrizione.

5. Il Segretario politico dura in carica per l'intera durata del mandato congressuale, salvo revoca del mandato stesso promossa con mozione di sfiducia, motivata, proposta da almeno un terzo dei membri del Consiglio provinciale del Partito e votata dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei Consiglieri in carica e per i quali non siano in corso procedimenti o provvedimenti disciplinari.

6. Il mandato inoltre può cessare per dimissioni volontarie, impedimento permanente, decesso o incompatibilità sopravvenute disposte dall'art. 28. In tali casi lo sostituisce il Vicesegretario politico fino a convocazione del Congresso.
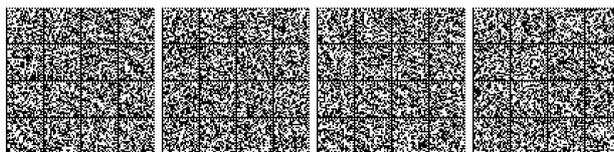
Art. 22.
La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva del Partito è composta dal Segretario politico del Partito, che la convoca e ne presiede i lavori, e da 9 membri eletti dal Consiglio provinciale al suo interno; ne sono, inoltre, membri di diritto a pieno titolo il Presidente ed il Vicepresidente del Partito, il Vicesegretario politico, il Segretario organizzativo con diritto di voto, i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali in carica. Possono partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva i rappresentanti del Movimento giovanile e del Movimento femminile, quando all'uopo nominati, con diritto di parola ma non di voto.

2. La Giunta Esecutiva deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta entro 90 giorni dall'ultima convocazione. Può essere convocata ogniqualvolta il Segretario politico del Partito lo ritenga opportuno, oppure lo richiedano almeno 3 membri.

3. Spetta alla Giunta Esecutiva del Partito:

assumere iniziative e deliberare su qualsiasi aspetto dell'attività politica, organizzativa ed amministrativa del Partito con la sola eccezione di quanto statutariamente attribuito al Congresso o al Consiglio provinciale del Partito;

deliberare l'ammissione o l'esclusione dei iscritti;

autorizzare le spese del Partito di importo superiore a euro 4.000,00;

deliberare su tutte le materie di competenza demandate alla Giunta Esecutiva dal presente Statuto;

commissariare con provvedimento motivato le Sezioni, qualora venga meno il rispetto delle regole del presente statuto, dei rispettivi regolamenti o statuti, e in tutti i casi in cui venga meno la possibilità di un loro regolare e democratico funzionamento; con il medesimo provvedimento la Giunta Esecutiva nomina un commissario il quale assume tutte le funzioni spettanti alla sezione e che dovrà provvedere ad indire nuove elezioni della sezione entro il termine di 120 giorni dalla sua nomina.

4. La Giunta Esecutiva delibera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti l'argomento trattato viene rinviato ad una nuova riunione di Giunta Esecutiva da convocarsi entro 15 giorni; in caso vi sia ancora parità di voti prevale il voto del Segretario politico del Partito.

5. In casi urgenti, e con l'esplicito assenso del Presidente del Partito, può deliberare anche su materie normalmente riservate al Consiglio provinciale; in tal caso il Consiglio provinciale dovrà provvedere alla loro ratifica nella prima riunione successiva alla deliberazione assunta dalla Giunta Esecutiva.

6. Per la decadenza e la sostituzione valgono le norme previste per il Consiglio provinciale del Partito.

Art. 23.
L'Ufficio Politico

1. L'Ufficio Politico è organo consultivo della segreteria. È composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario politico, dal Vicesegretario politico e dal Capogruppo in Consiglio provinciale.

2. È convocato e presieduto dal Segretario Politico.

Art. 24.
La Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è eletta dal Consiglio provinciale ed è composta da 7 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra gli iscritti del Partito. Essa viene rinnovata ad ogni scadenza elettorale che coinvolga l'intero elettorato provinciale.

La Commissione ha il compito di proporre al Consiglio provinciale del Partito le liste dei candidati per le elezioni europee, politiche nazionali e regionali, almeno sei mesi prima della data delle elezioni. Qualora l'Ambito non indichi il proprio candidato entro il termine di sei mesi, la Commissione elettorale ha la facoltà di indicare un candidato di sua scelta. La Commissione elettorale, nei sei mesi prima delle elezioni è tenuta a concordare con i candidati la « strategia « da adottare in modo unitario in campagna elettorale. A tal fine promuoverà degli incontri con i Consiglieri Regionali del Partito in carica, Sindaci ed esperti, per illustrare ai candidati le tematiche rilevanti per la campagna elettorale stessa. La Commissione, od organo designato dalla stessa, coordinerà la pubblicità, i messaggi, gli slogan della campagna elettorale del Partito che dovrà essere univoca per tutti i canditati.

Art. 25.
Organi territoriali del Partito.

La Sezione.

1. I tesserati del Partito si costituiscono in Sezioni. Le Sezioni possono essere d'ambito, intercomunali, comunali.

2. Nei comuni articolati in circoscrizioni o frazioni, potranno essere costituite sottosezioni circoscrizionali o frazionali, purché autorizzate e regolamentate dagli organi direttivi della Sezione comunale.

3. Per essere validamente costituita la Sezione deve contare almeno cinque iscritti. I tesserati di ogni Sezione, riuniti in assemblea, si danno un regolamento ed eleggono le cariche sezionali.

4. La Sezione è validamente costituita dopo la ratifica della sua costituzione da parte della Giunta Esecutiva che ne sancisce ufficialmente la nascita e, successivamente, ne approva il regolamento.

5. La Sezione ha il compito di:

organizzare il Partito in sede locale;

esaminare, discutere, formulare proposte sulle problematiche locali;

preparare le liste elettorali in occasione delle elezioni comunali;

mantenere uno stretto collegamento con i rappresentanti comunali nella pubblica amministrazione;

collaborare con gli ambiti territoriali per il raggiungimento di una migliore organizzazione periferica del Partito.

Gli ambiti territoriali:

1. Gli ambiti territoriali del Partito coincidono con quelli delle Comunità di Valle come definite dalla L.P. 3/2006. La città di Trento con Aldeno, Cimone e Garniga Terme, è equiparata alle Comunità di Valle.

2. Gli iscritti al Partito di ogni ambito si riuniscono e formano l'Assemblea di ambito del Partito.

3. L'Assemblea di ambito esamina e discute i problemi politici, economici, sociali ed organizzativi dell'ambito e delibera in materia di indirizzi di politica generale che attengono alla realtà territoriale. Spetta all'Assemblea di ambito eleggere i membri da proporre al congresso quali componenti del Consiglio Provinciale del partito.

4. L'Assemblea di ambito elegge fra gli iscritti appartenenti all'ambito un Coordinatore di Valle ed un Vice coordinatore di Valle che durano in carica due anni. Il Coordinatore di Valle convoca e presiede l'Assemblea di ambito e rappresenta il Partito nel territorio di riferimento. Nella sua azione politica il Coordinatore di Valle è affiancato da un Coordinamento di Valle, formato dal Vice Coordinatore e dai Segretari delle sezioni appartenenti all'ambito. Il Coordinamento di Valle dovrà attenersi alle indicazioni ed agli orientamenti stabiliti dagli Organi provinciali del Partito. Il Coordinamento di Valle potrà formulare osservazioni e proposte politiche ed organizzative da inviare alla Giunta Esecutiva che dovrà esaminarle e darne notizia al proponente. Il Coordinatore di Valle è membro di diritto del Consiglio Provinciale del Partito.

Art. 26.
Organi di garanzia del Partito

1. Sono organi di garanzia del Partito il Collegio di Disciplina ed il Collegio dei Probiviri. L'assunzione della carica di membro del Collegio di Disciplina e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l'assunzione di qualsiasi altro incarico anche territoriale di Partito. I membri di entrambi i collegi rimangono in carica per tutta la durata del mandato congressuale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri.

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. Il Collegio di Disciplina è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito.
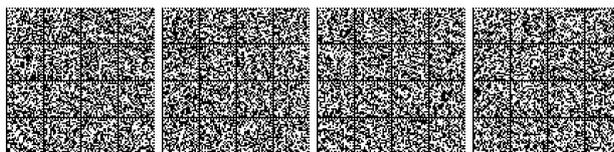
2. Il Collegio di Disciplina nomina un Presidente e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente per indisponibilità di un membro effettivo può avvalersi per singoli giudizi di un supplente. Questa facoltà non è concessa qualora un procedimento sia già iniziato.

3. Il Collegio di Disciplina può provvedere solo su deferimento scritto da depositarsi presso la sede del Partito, richiesto dagli organi del Partito provinciali o territoriali e da ogni singolo iscritto, nel quale devono essere puntualmente indicate con le contestazioni le norme di statuto che si ritengono violate.

4. Le procedure e i termini del procedimento, che potranno essere anche stabiliti in un separato regolamento, avverranno nel rispetto del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio e dovranno concludersi entro 90 giorni dal deposito.

5. Il procedimento si conclude con provvedimento motivato di:

archiviazione;

richiamo scritto;

rimozione dagli incarichi di Partito;

sospensione da uno a sei mesi, salvo i casi di cui all'art. 8, comma 3;

espulsione.

Tutte le sanzioni sono immediatamente esecutive.

6. Il Collegio di Disciplina nelle more del giudizio può deliberare la sospensione cautelare dell'iscritto; questa non potrà superare i 45 giorni di calendario.

7. Il Collegio di Disciplina non può non esaminare un deferimento.

8. Il Collegio di Disciplina è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le sue deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Collegio di Disciplina provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.

10. Le decisioni del Collegio di Disciplina sono sempre appellabili al Collegio dei Probiviri.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi scelti tra gli iscritti al Partito da almeno 5 anni ed è eletto dal Consiglio provinciale del Partito. I suoi membri sono incompatibili con la carica di Consigliere.

2. Il Collegio dei Probiviri nomina un Presidente e decide validamente a maggioranza.

3. È attribuzione del Collegio dei Probiviri decidere in sede di appello sui ricorsi contro i provvedimenti del Collegio di Disciplina secondo quanto previsto dall'art. 25.

4. Il Collegio dei Probiviri provvede con decisioni scritte e motivate depositate presso la segreteria che si incaricherà della notifica agli interessati.

Il Collegio dei Probiviri provvede e delibera entro 40 giorni dalla data di deposito o dell'arrivo dell'istanza alla segreteria del Partito.

Il Collegio dei Probiviri può deliberare anche in presenza di soli 3 membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 27.
Fonti di sostentamento del Partito e gestione economico finanziaria del Partito

1. Le entrate del Partito sono le seguenti:

le quote ordinarie annuali degli iscritti;

i contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone che ricoprono cariche elettive rappresentative di Partito, di altri soggetti organizzati;

le somme ricevute a norma di legge a titolo di rimborso elettorale;

ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.

2. Il sostegno dell' attività delle articolazioni territoriali del Partito viene deliberato dalla Giunta Esecutiva tenendo conto del numero degli iscritti delle singole articolazioni e delle quote e contribuzioni dagli stesse versate, nonché tenendo conto delle eventuali scadenze o manifestazioni relative al territorio di competenza. Nella deliberazione di assegnazione saranno stabilite le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione.

Art. 28.
Mandato politico-amministrativo

1. I rappresentanti del Partito all'interno del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol non possono cumulare più di tre mandati consiliari, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.

2. I rappresentanti del Partito all'interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, nonché del Consiglio regionale della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol che ricoprano incarichi istituzionali nei Governi europeo, nazionale, regionale, provinciale e nei rispettivi organismi legislativi per il periodo del mandato politico - amministrativo non possono assumere l'incarico di Segretario politico in quanto incompatibili.

3. Ai fini del computo e del cumulo delle Legislature si considera conclusa, ai fini delle candidature per un'Istituzione diversa, la Legislatura in corso.

4. È comunque possibile, in deroga alle precedenti disposizioni, che la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti il Consiglio provinciale del Partito approvi una candidatura.

Art. 29.
Scioglimento

1. Lo scioglimento del Partito può avvenire con deliberazione del Congresso, che dispone contemporaneamente la destinazione del patrimonio del Partito, mediante provvedimento preso con almeno 2/3 dei votanti.

Art. 30.
Norme interpretative ed attuative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti eventuali si applicano le norme vigenti in materia di associazioni, di diritto comune, di procedure civile e penale.

Art. 31.
Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali

(Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460)

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. In caso di scioglimento del Partito, per qualunque causa, il patrimonio del Partito deve essere devoluto secondo le modalità di cui al precedente art. 29, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. La redazione, esame ed approvazione annuali del rendiconto annuale di esercizio di cui al precedente art. 20, sono obbligatori. Per quanto riguarda i criteri di redazione del rendiconto annuale di esercizio, lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Partito, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Le quote o contributi associativi degli iscritti sono intrasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

ALLEGATO *1*
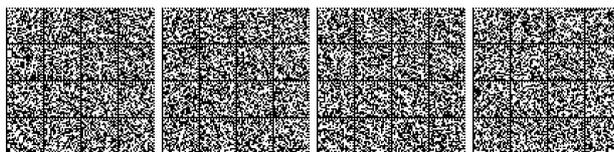
SIMBOLO DEL PARTITO AUTONOMISTA TRENTINO TIROLESE IN SIGLA PATT

20A00829

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima, ubicata nel Comune di Fano

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio in data 24 giugno 2019, assunto nel registro decreti n. 110 del 24 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nel foglio n. 3622 in data 18 dicembre 2019, l'area con sovrastante manufatto pertinenziale, acquisito allo Stato per complessivi m² 958, ubicati nel Comune di Fano (PU), in via Nazario Sauro n. 52, riportati nel catasto terreni e nel catasto fabbricati del medesimo comune, al foglio di mappa 27 ed identificati rispettivamente, l'area, con la particella 150 ed il manufatto, con la particella 150 sub. 4, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti, sono entrati a far parte dei beni appartenenti al demanio storico-artistico a far data dal 24 giugno 2019, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it sotto le voci Temi - Infrastrutture - Porti e demanio, pagina normativa.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

20A00890

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 22 ottobre 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione qualità - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2014, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della regione Piemonte, dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del comitato nazionale vini DOP nella riunione del 30 gennaio 2020, nell'ambito della quale il citato comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, nelle more dell'adozione del richiamato decreto procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «RUCHÈ DI CASTAGNOLE MONFERRATO».

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato», così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 9 luglio 2014, è modificato come di seguito indicato:

l'art. 1:

«La denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.»

è sostituito con il seguente testo:

«La denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Ruchè di Castagnole Monferrato;

Ruchè di Castagnole Monferrato riserva.».

all'art. 2 la dicitura:

«Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:»

è sostituita con la seguente:

«I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:»

all'art. 4, comma 3, i seguenti paragrafi:

«Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vino	Resa uva per ettaro t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale
Ruchè di Castagnole Monferrato	9,00	11,50%

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno tre anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruchè di Castagnole Monferrato" con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:».

sono sostituiti con i seguenti:

«3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:"

Vini	Resa uva per ettaro t/ha	Titolo alcolometrico minimo naturale
Ruchè di Castagnole Monferrato anche con menzione Riserva	9,00	11,50%

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ruchè di Castagnole Monferrato" anche con menzione riserva può essere accompagnato dalla menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno tre anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita. "Ruchè di Castagnole Monferrato" con menzione vigna o Ruchè di Castagnole Monferrato riserva con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:»

all'art. 5, è inserito il seguente comma 4:

«4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva anche con menzione "vigna" devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di ventiquattro mesi di cui almeno dodici mesi in botti di legno a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.».
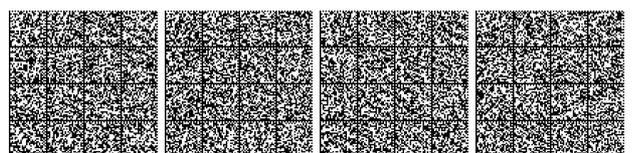
all’art. 6, di seguito alla descrizione della tipologia «Ruchè di Castagnole Monferrato», è inserito il seguente paragrafo relativo alla descrizione della tipologia «Ruchè di Castagnole Monferrato riserva»:

«Il vino a DOCG “Ruchè di Castagnole Monferrato riserva” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente all’aranciato;

odore: intenso, persistente, leggermente aromatico e speziato;

sapore: secco, rotondo, armonico, talvolta leggermente tannico, di medio corpo, con leggero retrogusto aromatico, con sentori di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

con indicazione di “vigna” minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.».

all’art. 8, il comma 2:

«2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruchè di Castagnole Monferrato è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l’esclusione del tappo a corona e del tappo sintetico (o in plastica).

Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruchè di Castagnole Monferrato con la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo è consentito esclusivamente l’uso del tappo di sughero.»,

è modificato come segue:

«2. Per la chiusura delle bottiglie del vino Ruchè di Castagnole Monferrato è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa in materia, con l’esclusione del tappo a corona.

Per il confezionamento del vino Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva è ammesso soltanto l’uso del tappo di sughero monopezzo.».

20A00956

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-037) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00